

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE PASSIVA AL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 45-BIS, COMMA 2, 45-QUINQUIES, COMMA 2, E 45-SEPTIES, COMMI 2 E 3, LETTERA B), 191, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 2) E LETTERA S), 216-TER, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni della formula standard.

Con tale Regolamento si intende dare attuazione alle Linee Guida emanate da EIOPA in materia, di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita appartenenti al primo set di Linee guida pubblicate in italiano il 2 febbraio 2015.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 25 luglio 2016, al seguente indirizzo di posta elettronica: **Outward_Reinsurance@ivass.it**, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richiede la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 24 maggio 2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE PASSIVA AL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 45 -BIS, COMMA 2, 45-QUINQUIES, COMMA 2, E 45-SEPTIES, COMMI 2 E 3, LETTERA B), 191, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 2) E LETTERA S), 216-TER, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo *Solvency II*.

Il quadro normativo *Solvency II* è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, per il cui recepimento è stato predisposto il decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 74, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, volto a modificare ed integrare il d.lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”);
- gli Atti delegati (Regolamento 2015/35) che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio 2015 e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo;
- i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento (UE) n. 1094/2010) per garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda requisiti qualitativi e regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, *corporate governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato).

Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato da EIOPA il 14 settembre 2015 nelle lingue nazionali.

La pubblicazione delle Linee guida EIOPA è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un'ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi *draft* sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli *stakeholders* e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale.

La procedura di *comply or explain* associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (*comply*) o “intende conformarsi” (*intend to comply*) alle linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità” (*explain*). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

Per le Linee guida relative ai requisiti di 1° pilastro la procedura si è conclusa il 1° aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di “*intend to comply*” con le linee guida in argomento. L’analoga conclusione della procedura concernente il secondo set di Linee guida si è determinata lo scorso 14 novembre 2015.

Il recepimento delle Linee guida avverrà mediante l’utilizzo di diversi strumenti, quali l’aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all’IVASS, l’adeguamento o l’emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l’emanazione di nuovi Regolamenti.

2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS concernenti l’applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni della formula standard.

Le Linee guida EIOPA in oggetto intendono completare il quadro normativo che sugli aspetti di interesse viene definito:

- dagli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1;
- dagli articoli da 119 a 135, 209 e 214 degli Atti Delegati.

Le Linee guida EIOPA disciplinano gli approcci per la quantificazione dell’effetto di attenuazione del rischio nella valutazione dei rischi catastrofici nella Formula Standard sia a livello individuale che di gruppo, in funzione delle caratteristiche del programma di riassicurazione passiva dell’impresa; esse disciplinano inoltre alcuni aspetti peculiari legati a particolari tipi di contratti di riassicurazione o a particolari coperture, es. di gruppo.

Nello specifico le linee guida dispongono le modalità secondo cui considerare l’effetto della riassicurazione passiva, cioè gli approcci di calcolo per trasformare le perdite lorde, imputabili al verificarsi di eventi catastrofici, in perdite al netto dei recuperi attesi dal riassicuratore. Le perdite nette, opportunamente aggregate, determinano il requisito di capitale finale per il SCR relativo al rischio di catastrofe per l’assicurazione danni.

Le linee guida prevedono inoltre che le imprese integrino l’informativa periodica alle Autorità nazionali (*narrative reporting*) con un’informativa specifica sugli eventi considerati nel calcolo del SCR per le catastrofi naturali, nonché delle metodologie applicate per la stima dei recuperi riassicurativi; sono previsti anche obblighi di validazione e documentazione interna del processo seguito.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd. *final report*), sono corredate da indicazioni più esplicative (cd. *explanatory text*) che l’Istituto considererà nella esplicazione concreta dell’attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.¹

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento.

Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale contiene le disposizioni relative alle fonti normative (articolo 1), alle definizioni (articolo 2), all’ambito di applicazione del Regolamento

¹ In linea generale, si sottolinea che l’approccio dell’Istituto riguardo agli *explanatory text* si ispira ai seguenti principi:

- le eventuali parti dell’*explanatory text* ritenute rilevanti per l’applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono recepite nel testo regolamentare;
- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;
- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze saranno resi disponibili ai sensi dell’articolo 9-bis del Codice.

(articolo 3) e alla valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe nell'assicurazione danni della Formula Standard (*SCRn/CAT*) (articolo 4, che recepisce la GL 1).

Il Titolo II – Individuazione degli eventi catastrofali dispone i criteri per l'individuazione di appropriati eventi catastrofali per la stima dei recuperi dalla riassicurazione. Sono indicati altresì i criteri per selezionare gli eventi specifici per ogni sottomodulo che prevede il calcolo di una perdita lorda.

Il Titolo in esame si compone di sei articoli che disciplinano, rispettivamente, il livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofali (articolo 5, che recepisce la GL 2), la specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi (articolo 6, che recepisce la GL 3), l'individuazione degli eventi catastrofali per i sottomoduli del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale (*SCRn/CAT*) in relazione a regioni dello Spazio Economico Europeo (SEE) (articolo 7, che recepisce la GL 4), l'indicazione del numero di eventi per i sottomoduli del *SCRn/CAT* in relazione a regioni esterne allo SEE (articolo 8, che recepisce la GL 5), la selezione dell'evento catastrofale rilevante (articolo 9, che recepisce la GL 6) e l'entità dei sinistri nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile (*SCRliability*) (articolo 10, che recepisce la GL 7).

Il Titolo III – Disaggregazione della perdita lorda dispone le modalità con le quali imputare una perdita catastrofale lorda di un sottomodulo, calcolata secondo gli Atti delegati, alle componenti principali di calcolo del requisito patrimoniale (ad esempio alle "esposizioni" territoriali nel caso di rischi di catastrofe naturale) ed in funzione della granularità del programma di riassicurazione esistente².

Il Titolo in questione si compone di sette articoli che disciplinano, rispettivamente, i metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti (articolo 11 che recepisce la GL 8), la disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del *SCRn/CAT* in relazione a regioni dello SEE (articolo 12, che recepisce la GL 9), la disaggregazione della perdita lorda i sottomoduli del *SCRn/CAT* in relazione a esposizioni esterne allo SEE (articolo 13, che recepisce la GL 10), la disaggregazione della perdita lorda per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale per danni a beni (*SCRnpproperty*) in relazione a catastrofi naturali (articolo 14, che recepisce la GL 11), la disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane (*SCRmmCAT*): rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile (articolo 15, che recepisce la GL 12), la disaggregazione della perdita lorda per il calcolo requisito patrimoniale per il rischio di credito e cauzione, nell'ambito del rischio di grave inadempimento (articolo 16, che recepisce la GL 13), la disaggregazione della perdita lorda per il calcolo requisito patrimoniale per il per il rischio di credito e cauzione, nell'ambito del rischi di recessione (articolo 17, che recepisce la GL 14).

Il Titolo IV – Applicazione della riassicurazione passiva detta le condizioni per l'applicabilità delle diverse fattispecie di contratti di riassicurazione, in maniera tale che non si generino doppi conteggi nei recuperi riassicurativi e che le caratteristiche contrattuali meno comuni siano considerate in modo prudente. Dispone, inoltre, come considerare i premi di reintegro e ulteriori flussi di classe in entrata e in uscita che si generano per effetto di specifiche contrattuali o in caso di ricostituzione di coperture riassicurative tra due eventi catastrofali consecutivi³.

² Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:
§ da 2.13 a 2.21 relativi alla GL EIOPA n.8;
§ da 2.22 a 2.24 relativi alla GL EIOPA n.9.

³ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life*

Il Titolo in esame si compone di undici articoli che disciplinano, rispettivamente, il trattamento delle tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal Regolamento (articolo 18, che recepisce la GL 26), l'applicabilità delle coperture riassicurative passive (articolo 19, che recepisce la GL 15), l'impatto sui fondi propri di base derivante dai altri fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa (articolo 20, che recepisce la GL 17), i premi di reintegro (articolo 21, che recepisce la GL 16), l'ordine di applicazione delle coperture riassicurative (articolo 22, che recepisce la GL 18), la riassicurazione proporzionale (articolo 23, che recepisce la GL 19), la riassicurazione non proporzionale per rischio (articolo 24, che recepisce la GL 20), la riassicurazione non proporzionale per evento (articolo 25, che recepisce la GL 21), i contratti a carattere non indennitario e il rischio di base (articolo 26, che recepisce la GL 22), Il livello di applicazione dei contratti di riassicurazione (articolo 27, che recepisce la GL 23) e il trattamento di coperture riassicurative condivise (articolo 28 che recepisce la GL 24),

Il Titolo V – Riagggregazione delle perdite nette detta le modalità per riaggregare le componenti nette di perdita generate in applicazione del Capo IV, sulla base di meccanismi di aggregazione simili a quelli che rilevano per il calcolo della perdita catastrofale lorda; tale riagggregazione permette di calcolare la perdita sui fondi propri di base che determina, per ciascun sotto-modulo interessato, il corrispettivo requisito di capitale⁴.

Il Titolo in questione si compone di 2 articoli che disciplinano, rispettivamente, la riagggregazione delle perdite nette per il calcolo di *SCR_n/CAT* (articolo 29 che recepisce la GL 27) e il trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori (articolo 30, che recepisce la GL 25).

Il Titolo VI - Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad un gruppo si compone di tre articoli che disciplinano, rispettivamente, il trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo (articolo 31, che recepisce la GL 31), la stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali (articolo 32, che recepisce la GL 32) e la stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli (articolo 33, che recepisce la GL 33)⁵.

Il Titolo VII - Documentazione e convalida dispone i requisiti di documentazione e di informativa che l'impresa è tenuta a fornire all'IVASS per giustificare nei dettagli le scelte metodologiche operate e gli approcci operativi utilizzati in applicazione del presente Titolo.

Il Titolo in esame si compone di tre articoli che disciplinano, rispettivamente, documentazione e convalida degli eventi catastrofali (articolo 34, che recepisce la GL 28), la documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde (articolo 35, che recepisce la GL 29) e la documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riagggregazione delle perdite nette (articolo 36, che recepisce la GL 30).

underwriting risk sub-module (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:
§ 2.53 relativo alla GL EIOPA n.32.

⁴ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:
§ 2.46 e 2.49 della GL EIOPA n.27.

⁵ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:
§ 2.32 relativo alla GL EIOPA n.15;
§ 2.37 e 2.38 della GL EIOPA n.23.

Il Titolo VIII - Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio di responsabilità civile per il calcolo del SCR_{man-made} si compone di due articoli che disciplinano, rispettivamente, l'attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli Atti delegati (articolo 37, che recepisce le GL 34, 35, 36, 37 e 38) e l'attribuzione e la scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile (articolo 38, che recepisce la GL 39)⁶.

Il Titolo IX - Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo si compone di un solo articolo (art. 39 che recepisce la GL 40) e detta le disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ed in materia di informazioni da rendere nella relazione all'Autorità di vigilanza di gruppo, richiamando quanto previsto a livello individuale degli articoli da 34 a 36 del presente Regolamento.

Il Titolo X - Disposizioni finali contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (articolo 40).

---oo---

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Con il presente Regolamento, infatti, si realizza l'attuazione nazionale delle Linee guida EIOPA che contribuiscono a completare il *framework Solvency II* in ogni suo aspetto.

Trattandosi di atto regolamentare che recepisce normativa dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Regolamento IVASS n. 3/2013.

Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea e vista l'urgenza di completare il quadro normativo applicabile ai casi di specie, per la pubblica consultazione nazionale si fissa come termine di scadenza per commenti il 25 luglio 2016.

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.

⁶ Per la concreta applicazione delle disposizioni del presente Titolo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:
§ 2.59 relativo alla GL EIOPA n.37.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE PASSIVA AL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 45 -BIS, COMMA 2, 45-QUINQUIES, COMMA 2, E 45-SEPTIES, COMMI 2 E 3, LETTERA B), 191, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 2) E LETTERA S), 216-TER, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s) e 216-ter, comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, gli articoli da 119 a 135, 209 e 214;

VISTE le Linee Guida EIOPA in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del *SCR_n/CAT*)

Titolo II - Individuazione degli eventi catastrofici

Art. 5 (Livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofici)

- Art. 6 (Specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi)
- Art. 7 (Individuazione degli eventi catastrofali per i sottomoduli del *SCRnatCAT* in relazione a regioni dello Spazio Economico Europeo (SEE))
- Art. 8 (Individuazione degli eventi catastrofali per i sottomoduli del *SCRNatCat* in relazione alle regioni esterne allo SEE)
- Art. 9 (Selezione dell'evento catastrofale rilevante)
- Art. 10 (Entità dei sinistri nel calcolo del *SCRliability*)

Titolo III - Disaggregazione della perdita lorda

- Art. 11 (Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti)
- Art. 12 (Disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del *SCRNatCAT* in relazione a regioni dello SEE)
- Art. 13 (Disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del *SCRNatCAT* in relazione a esposizioni esterne allo SEE)
- Art. 14 (Disaggregazione della perdita lorda per il *SCRnpproperty* in relazione a catastrofi naturali)
- Art. 15 (Disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del *SCRmmCAT*: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile)
- Art. 16 (Disaggregazione della perdita lorda per il *SCRcredit*: rischio di grave inadempimento)
- Art. 17 (Disaggregazione della perdita lorda per il *SCRcredit*: rischio di recessione)

Titolo IV - Applicazione della riassicurazione passiva

- Art. 18 (Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal Regolamento)
- Art. 19 (Applicabilità delle coperture riassicurative passive)
- Art. 20 (Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa)
- Art. 21 (Premi di reintegro)
- Art. 22 (Ordine di applicazione delle coperture riassicurative)
- Art. 23 (Riassicurazione proporzionale)
- Art. 24 (Riassicurazione non proporzionale per rischio)
- Art. 25 (Riassicurazione non proporzionale per evento)
- Art. 26 (Contratti a carattere non indennitario e rischio di base)
- Art. 27 (Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione)
- Art. 28 (Trattamento di coperture riassicurative condivise)

Titolo V - Riaggregazione delle perdite nette

- Art. 29 (Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del *SCRn/CAT*)
- Art. 30 (Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori)

Titolo VI - Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad un gruppo

- Art. 31 (Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo)
- Art. 32 (Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali)
- Art. 33 (Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli)

Titolo VII - Documentazione e convalida

Art. 34 (Documentazione e convalida degli eventi catastrofali)

Art. 35 (Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde)

Art. 36 (Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riagggregazione delle perdite nette)

Titolo VIII - Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio di responsabilità civile per il calcolo del SCR_{mmCAT}

Art. 37 (Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli Atti delegati)

Art. 38 (Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile)

Titolo IX - Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo

Art. 39 (Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo)

Titolo IX - Disposizioni finali

Art. 40 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), e 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

- a) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
- b) "Codice": il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
- c) "perdita lorda":
 - i. quando l'attenuazione del rischio da applicare in un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni non dipende dall'aggregazione di

sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione;

- ii. quando l'attenuazione del rischio da applicare in un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione utilizzando, come input, i risultati di ogni pertinente sottomodulo di rischio da cui il sottomodulo in questione dipende, senza tenere conto della eventuale attenuazione del rischio applicata.
- d) "evento catastrofale cumulativo": un evento catastrofale che interessa un insieme di polizze, i cui effetti su singole polizze non possono essere facilmente identificati.
- e) "evento catastrofale singolo": un evento catastrofale che interessa una singola polizza o polizze che possono essere specificatamente identificate;
- f) "evento catastrofale lordo": evento catastrofale determinato ad un livello di granularità appropriato per l'applicazione del programma di riassicurazione passiva;
- g) "sottomodulo principale": sottomodulo di rischio del *SCRn/CAT* di cui all'art. 119 degli Atti Delegati;
- h) "sottomodulo secondario": sottomodulo di uno dei quattro sottomoduli principali di rischio del *SCRn/CAT*;
- i) "premio di reintegro": premio riassicurativo pagabile all'impresa che esercita la riassicurazione attiva per la ricostituzione della copertura riassicurativa, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente.
- l) "costo di reintegro": costo a carico dell'impresa necessario per la ricostituzione della copertura riassicurativa passiva, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente.
- m) "*clash cover*", copertura riassicurativa sull' "Eccesso di perdita o di sinistro" (*Excess of loss*) riguardante due o più rischi a fronte di perdite generate da un medesimo evento catastrofale.
- n) "evento catastrofale 1 su 200 anni", evento catastrofale corrispondente al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque per cento (99,5%) su un periodo di un anno, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 4 del Codice;
- o) "componente": un'unità di calcolo indipendente all'interno di un singolo sottomodulo di rischio del *SCRn/CAT* per cui è possibile determinare il requisito patrimoniale di solvibilità.
- p) *SCRn/CAT*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 119 degli Atti delegati;

- q) *SCRnatCAT*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale di cui all'articolo 120 degli Atti delegati;
- r) *SCRnpproperty*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni di cui all'articolo 127 degli Atti delegati;
- s) *SCRmmCAT*: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane di cui all'articolo 128 degli Atti delegati;
- t) *SCRCATother*: requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 135 degli Atti delegati;
- u) *SCRwindstorm*: requisito patrimoniale per il rischio di tempesta di cui all'articolo 121 degli Atti delegati;
- v) *SCRearthquake*: requisito patrimoniale per il rischio di terremoto di cui all'articolo 122 degli Atti delegati;
- z) *SCRflood*: requisito patrimoniale per il rischio di alluvione di cui all'articolo 123 degli Atti delegati;
- aa) *SCRhail*: requisito patrimoniale per il rischio di grandine di cui all'articolo 124 degli Atti delegati;
- bb) *SCRsubsidence*: requisito patrimoniale per il rischio di cedimento di cui all'articolo 125 degli Atti delegati;
- cc) *SCRmotor*: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli di cui all'articolo 129 degli Atti delegati;
- dd) *SCRmarine*: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi di cui all'articolo 130 degli Atti delegati;
- ee) *SCRaviation*: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici di cui all'articolo 131 degli Atti delegati;
- ff) *SCRfire*: requisito patrimoniale per il rischio di incendio di cui all'articolo 132 degli Atti delegati;
- gg) *SCRliability*: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di cui all'articolo 133 degli Atti delegati;
- hh) *SCRcredit*: requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione di cui all'articolo 134 degli Atti delegati;
- ii) *SCRdefault*: il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento di cui all'articolo 134 degli Atti delegati;

- ll) *SCRrecession* è il requisito patrimoniale per il rischio di recessione di cui all'articolo 134 degli Atti delegati;
- mm) effetto di diversificazione: per ciascun sottomodulo del *SCRn/CAT*, la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità che si genera a seguito dell'applicazione del meccanismo di aggregazione delle singole componenti di calcolo, come stabilito dagli Atti delegati;
- nn) trasferimento parziale di rischio: collocamento, presso controparti terze, di una parte del rischio concordato con l'intermediario riassicurativo;
- oo) "ultima società controllante italiana", l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice;

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4. (Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del *SCRn/CAT*)

1. Per ciascun sottomodulo del *SCRn/CAT* di cui gli articoli da 119 a 135 degli Atti delegati che prevede il calcolo di una perdita catastofale lorda, l'impresa, in modo sequenziale:
 - a) individua l'evento catastofale che origina la corrispondente perdita lorda in base ai criteri di cui al Titolo II del presente Regolamento;
 - b) disaggrega la perdita lorda di cui alla lettera a) sulla base dei metodi di cui al Titolo III del presente Regolamento;
 - c) applica le coperture riassicurative e determina le perdite nette sulla base dei criteri di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
 - d) riaggrega le perdite nette di cui alla lettera c) sulla base dei criteri di cui al Titolo V del presente Regolamento e determina il rispettivo requisito di capitale al netto della riassicurazione.

Titolo II Individuazione degli eventi catastofali

Art. 5 (Livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastofali)

1. In ottemperanza agli articoli da 119 a 135 degli Atti delegati, l'impresa individua appropriati "eventi catastrofali 1 su 200 anni" con un livello di dettaglio sufficiente per poter applicare le tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 6

(Specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi)

1. L'impresa classifica le perdite definite in ciascuna componente di calcolo del *SCR_{nat}CAT* come perdite generate da eventi catastrofali cumulativi oppure come perdite generate da eventi catastrofali singoli.
2. Nel caso di perdite generate da eventi catastrofali singoli l'impresa specifica se i suddetti eventi incidono su polizze specifiche conosciute o meno.
3. L'impresa classifica l'evento catastrofale di cui al comma 1 come:
 - a) evento catastrofale cumulativo, per il calcolo di *SCR_{windstorm}*, *SCR_{earthquake}*, *SCR_{flood}*, *SCR_{hail}* e *SCR_{subsidence}*;
 - b) evento catastrofale singolo che incide su una singola polizza, per il calcolo di *SCR_{motor}*;
 - c) evento catastrofale singolo che incide su specifiche polizze conosciute per il calcolo di *SCR_{liability}*, *SCR_{marine}*, *SCR_{aviation}* e *SCR_{fire}*;
4. Per il calcolo di *SCR_{credit}* l'impresa classifica la perdita ai sensi degli articoli 16 e 17.
5. Per il calcolo di *SCR_{np}property* l'impresa classifica la perdita ai sensi dall'articolo 14.

Art. 7

(Individuazione degli eventi catastrofali per i sottomoduli del *SCR_{nat}CAT* in relazione a regioni dello Spazio Economico Europeo (SEE))

1. Nel caso di perdite lorde di sottomoduli del *SCR_{nat}CAT* imputabili a regioni dello SEE, l'impresa considera eventi singoli o doppi che interessano una o più regioni in conformità alle relative disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati, e non assume a priori che in ogni regione possano verificarsi eventi multipli.

Art. 8

(Individuazione degli eventi catastrofali per i sottomoduli del *SCR_{Nat}CAT* in relazione alle regioni esterne allo SEE)

1. Nel caso di perdite lorde imputabili a regioni esterne allo SEE per le quali non è definito il numero dei rispettivi eventi catastrofali cumulativi, l'impresa applica, per ogni componente del *SCR_{nat}CAT* interessata, un approccio coerente con quello di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Selezione dell'evento catastrofale rilevante)

1. Quando può essere specificato un numero di “eventi catastrofici 1 su 200 anni”, l’impresa individua gli eventi in coerenza con il proprio profilo di rischio e seleziona l’evento che genera la perdita catastrofica massima dopo l’applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 10
(Entità dei sinistri nel calcolo del *SCRliability*)

1. L’impresa determina l’entità dei singoli sinistri su cui si basa il calcolo della perdita dei fondi propri di base per il calcolo del *SCRliability* tenendo conto di quanto previsto dall’orientamento 7, paragrafi 1.15 e 1.16 delle Linee Guida dell’EIOPA sull’applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita.
2. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare che l’acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

Titolo III
Disaggregazione della perdita lorda
Art. 11
(Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti)

1. Quando in corrispondenza di un sottomodulo del *SCRn/CAT* non è possibile identificare l’impatto di un evento catastrofico su singole polizze in modo tale che le coperture riassicurative passive possano essere applicate, l’impresa disaggrega la perdita lorda per singole componenti.
2. Per operare la disaggregazione di cui al comma 1, l’impresa, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente regolamento, utilizza uno dei metodi specificati di seguito:
 - (a) metodo “max”: l’impresa assegna la perdita lorda alla componente che contribuisce in misura principale alla sua determinazione, senza tenere conto dell’effetto di diversificazione;
 - b) metodo della “ripartizione”: l’impresa ripartisce la perdita lorda nelle componenti rilevanti in proporzione al loro contributo fornito nella determinazione della perdita stessa, senza tenere conto dell’effetto di diversificazione. In alternativa, l’impresa ripartisce la perdita lorda in modo analogo a quanto previsto dall’articolo 37, comma 3 degli Atti delegati.
 - c) metodo della “fusione”: l’impresa applica entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) e seleziona il metodo che genera il massimo requisito patrimoniale netto .

Art. 12

(Disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del *SCRnatCAT* in relazione a regioni dello SEE)

1. L'impresa disaggrega le perdite lorde dei sottomoduli del *SCRnatCAT* imputabili a esposizioni interne allo SEE conformemente ai commi da 2 a 4.
2. Per disaggregare perdite lorde per regioni l'impresa utilizza il metodo della "fusione" di cui all'articolo 11 per il *SCRwindstorm* e il *SCRflood* ed il metodo "max" di cui all'articolo 11 per il *SCRearthquake* e il *SCRhail*.
3. Per disaggregare perdite lorde per unità di attività (*business unit*), imprese o aree di attività l'impresa utilizza il metodo della "ripartizione" di cui all'articolo 11.
4. Se il metodo applicato ai sensi dei commi 2 e 3 non è appropriato al proprio profilo di rischio, l'impresa può applicare uno degli altri metodi di cui all'articolo 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 13

(Disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del *SCRnatCAT* in relazione a esposizioni esterne allo SEE)

1. Nel calcolo del *SCRnatCAT* l'impresa applica metodi coerenti con quelli applicati per le esposizioni interne allo SEE di cui all'articolo 12 per disaggregare perdite lorde imputabili a esposizioni esterne allo SEE.
2. Se i metodi di cui al comma 1 non risultano adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica un metodo più appropriato fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 14

(Disaggregazione della perdita lorda per il *SCRnpproperty* in relazione a catastrofi naturali)

1. Nel calcolo di *SCRnpproperty*, l'impresa applica il metodo "max" di cui all'art. 11 per assegnare la perdita lorda ad una regione.
2. Una volta attuata l'assegnazione di cui al comma 1, l'impresa stima l'esposizione al rischio maggiore nell'ambito della regione di cui al comma 1 e il numero di eventi catastrofali da applicare ai contratti sottostanti, come nel caso di eventi catastrofali cumulativi.
3. Se sono identificati due eventi catastrofali cumulativi, l'impresa assume che entrambi gli eventi si verifichino all'interno della stessa regione.
4. Se l'approccio di cui ai commi 1, 2 e 3 non risulta adeguato al proprio profilo di rischio, l'impresa applica un metodo più appropriato fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 15

(Disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del *SCRmmCAT*: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile)

1. L'impresa disaggrega le perdite lorde dei sottomoduli del *SCRmmCAT* conformemente ai commi da 2 a 5.
2. Per il calcolo di *SCRliability*, l'impresa individua le polizze specifiche interessate dall'evento catastrofe lordo a norma dei criteri previsti dal Titolo VIII.
3. Per il calcolo di *SCRmarine*, *SCRaviation* e *SCRfire*, l'impresa individua le polizze interessate e conseguentemente quali coperture riassicurative applicare ai sinistri, tenuto anche conto delle coperture riassicurative di tipo "Eccesso di perdita o di sinistro" (*Excess of loss*).
4. Per il calcolo di *SCRmotor*, l'impresa ipotizza che la perdita lorda derivi da un evento catastrofe singolo.
5. Ai fini del comma 3, l'impresa ipotizza che la perdita lorda si sia verificata nella regione o nell'unità di attività (*business unit*) che genera il massimo contributo al calcolo della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione, o in entrambe.
6. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

Art. 16

(Disaggregazione della perdita lorda per il *SCRcredit*: rischio di grave inadempimento)

1. Per il calcolo di *SCRdefault*, l'impresa, nel determinare le due massime esposizioni creditizie di cui all'articolo 134 degli Atti delegati, considera cumulativamente le esposizioni verso entità appartenenti ad un medesimo gruppo.

Art. 17

(Disaggregazione della perdita lorda per il *SCRcredit*: rischio di recessione)

1. Nell'ambito del calcolo di *SCRrecession*, per disaggregare la perdita lorda per territori, settori, tipologie di prodotto o, più in generale, per il rispettivo ambito di applicabilità della copertura riassicurativa, l'impresa assegna la perdita lorda in maniera proporzionale al volume dei premi lordi.
2. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9, l'impresa, ai fini del comma 1, individua un evento catastrofe cumulativo rilevante per il rischio di recessione.



Titolo IV

Applicazione della riassicurazione passiva

Art. 18

(Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal Regolamento)

1. L'impresa applica le disposizioni di cui al presente Titolo anche ai contratti di riassicurazione o alle caratteristiche contrattuali che non sono esplicitamente rilevate nel presente Regolamento.

Art. 19

(Applicabilità delle coperture riassicurative passive)

1. Nel calcolo del SCR_nCAT, l'impresa applica le coperture riassicurative passive nel rispetto degli articoli da 209 a 214 degli Atti delegati.
2. L'impresa applica ciascuna copertura riassicurativa di cui al comma 1 ad uno dei seguenti livelli:
 - a) una o più zone geografiche di una singola regione, all'interno di un sottomodulo secondario del SCR_nCAT;
 - b) una o più regioni all'interno di un sottomodulo secondario del SCR_nCAT;
 - c) uno o più raggruppamenti di regioni, appartenenti o meno allo SEE, all'interno di un sottomodulo secondario del SCR_nCAT;
 - d) uno o più sottomoduli secondari del SCR_nCAT;
 - e) uno o più sottomoduli principali del SCR_nCAT.
3. L'impresa può applicare anche coperture specifiche per aree di attività o per unità di attività (business unit).
4. Se una copertura riassicurativa riguarda altri rischi non evidenziati dai sottomoduli del SCR_nCAT, l'impresa considera comunque tali rischi e le relative coperture nel calcolo dell'attenuazione del rischio a livello di SCR_nCAT.
5. Nell'applicazione delle coperture riassicurative ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'impresa:
 - a) garantisce l'assenza di doppi conteggi nel calcolo dei recuperi riassicurativi, ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati;
 - b) assicura che il recupero complessivo derivante dall'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio consentite non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 20

(Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa)

1. L'impresa considera i premi e i costi di reintegro o altri flussi di cassa che possono derivare dalla ricostituzione della copertura riassicurativa o a seguito del manifestarsi di specifiche condizioni previste dal contratto riassicurativo.

Art. 21

(Premi di reintegro)

1. Ai sensi dell'articolo 20, l'impresa che esercita la riassicurazione attiva può considerare la ricezione di premi di reintegro solo se è in grado di dimostrare all'IVASS che essi saranno effettivamente attivati dall'evento catastofale lordo individuato per il sottomodulo di rischio pertinente.
2. Nel calcolo della perdita lorda, l'impresa di cui al comma 1 considera le esposizioni supplementari per qualsiasi evento successivo che derivi dalla ricezione dei premi di reintegro.

Art. 22

(Ordine di applicazione delle coperture riassicurative)

1. L'impresa applica le coperture riassicurative nell'ordine specificato dagli accordi contrattuali applicabili ai rischi sottostanti.

Art. 23

(Riassicurazione proporzionale)

1. In presenza di contratti di riassicurazione in quota, per eccedente e proporzionali facoltativi (*quota shares, surplus reinsurance e proportional facultative contracts*), l'impresa ripartisce in modo proporzionale la perdita lorda tra i suddetti contratti di riassicurazione.
2. Se un contratto di riassicurazione proporzionale è soggetto ad un "evento limite" o ad altro limite equivalente, l'impresa attribuisce la perdita lorda a tale contratto senza superare tale limite e aggiunge l'eventuale eccedenza alla quota della perdita netta trattenuta.

Art. 24

(Riassicurazione non proporzionale per rischio)

1. Nei calcoli del *SCR_n/CAT* l'impresa utilizza coperture riassicurative di tipo "Eccesso di perdita o di sinistro" (*Excess of loss*) e coperture derivanti da contratti di riassicurazione facoltativi non proporzionali (*non-proportional*

facultative reinsurance) solo se l'evento catastrofale lordo consente di individuare le specifiche polizze conosciute tra quelle sottostanti che vi sono esposte.

Art. 25

(Riassicurazione non proporzionale per evento)

1. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale (non-proportional reinsurance) solamente nel caso di eventi catastrofali lordi per i quali la perdita lorda può essere ripartita in modo appropriato.
2. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale considerando in modo prudente le caratteristiche contrattuali meno comuni, come le franchigie, i trasferimenti parziali di rischio (*part placements*) e la coassicurazione.

Art. 26

(Contratti a carattere non indennitario e rischio di base)

1. Nel calcolo del *SCRnICAT*, l'impresa non tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio di contratti non indennitari, salvo nell'ipotesi in cui dimostri che il livello di rischio di base sottostante non sia significativo in virtù della selezione dell'evento catastrofale rilevante.

Art. 27

(Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione)

1. Nel calcolo del *SCRnICAT*, l'impresa considera a quale livello applicare i contratti di riassicurazione, tenuto conto della sostanza del meccanismo di attenuazione del rischio e del livello atteso degli importi recuperabili dai suddetti contratti in caso di accadimento dell'evento catastrofale lordo.
2. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che prevedono una "clash cover", l'impresa, su richiesta dell'IVASS, dimostra che i suddetti contratti coprono gli eventi catastrofali individuati per il calcolo del *SCRnICAT*.
3. L'impresa garantisce che non si verifichino doppi conteggi nel calcolo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e, su richiesta dell'IVASS, dimostra con motivazione adeguata la logica sottesa all'applicazione dei contratti di riassicurazione.

Art. 28

(Trattamento di coperture riassicurative condivise)

1. Nel caso di coperture riassicurative condivise, l'impresa applica i principi di cui all'articolo 32.

Titolo V

Riaggregazione delle perdite nette

Art. 29

(Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del *SCR_n/CAT*)

1. L'impresa calcola le perdite al netto degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ad un livello di granularità che rispecchia le specificità del programma di riassicurazione passiva a norma dell'articolo 19 e riaggrega le componenti nette della perdita per calcolare il *SCR_n/CAT*.
2. Per calcolare le perdite nette di cui al comma 1, l'impresa stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ed applica tali importi alle perdite lorde disaggregate di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Quando i calcoli di cui al comma 2 generano componenti nette di perdita risultanti da diversi livelli di calcolo, l'impresa riaggrega le suddette componenti nette applicando il metodo più adeguato tra quelli di cui all'Allegato I delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.

Art. 30

(Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori)

1. Nell'aggregazione dei requisiti patrimoniali delle componenti del *SCR_n/CAT* di cui all'articolo 29, l'impresa distingue i costi di reintegro dagli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione.
2. Se, ad un dato livello di aggregazione, una data copertura riassicurativa non si applica all'importo combinato degli importi di cui al comma 1, l'impresa suddivide opportunamente i costi utilizzando a tal fine il metodo della "ripartizione" di cui all'articolo 11.

Titolo VI

Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad un gruppo

Art. 31

(Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo)

1. L'impresa che appartiene ad un gruppo, nel calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tratta i contratti di riassicurazione passiva che possono esistere con altre imprese del gruppo ("riassicurazione interna") alla stregua di accordi stipulati con soggetti terzi esterni.

Art. 32

(Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici)

1. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che offrono copertura contro le perdite complessive cumulate da diverse imprese del gruppo, l'impresa ai fini del calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità:
 - a) determina la perdita lorda derivante dall' "evento catastrofico 1 su 200 anni" a livello individuale;
 - b) determina la perdita lorda derivante dall'"evento catastrofico 1 su 200 anni" del *SCRnICAT* a livello di gruppo;
 - c) stima la totalità degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione a livello di gruppo;
 - d) stima gli importi recuperabili a livello individuale dai contratti di riassicurazione di gruppo in base agli accordi contrattuali, ove esistenti, o stima gli stessi moltiplicando il rapporto tra gli importi ricavati rispettivamente alle lettere a) e b) per l'importo ricavato in c).
2. L'impresa assicura che il recupero complessivo dai contratti di riassicurazione di cui al comma 1 non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti a livello individuale di cui all'articolo 29, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 33

(Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici singoli)

1. Nella stima dell'importo recuperabile da un contratto di riassicurazione di gruppo che offre copertura contro un rischio catastrofico specifico o alcuni rischi catastrofici specifici, l'impresa appartenente al gruppo:
 - a) valuta se i rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello individuale sono equivalenti ai rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello di gruppo;
 - b) in caso di sufficiente sovrapposizione, stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione sulla base del contratto di riassicurazione di gruppo.

Titolo VII

Documentazione e convalida

Art. 34

(Documentazione e convalida degli eventi catastrofici)

1. L'impresa, nelle informazioni di cui all'articolo 309, comma 5, lettera a), degli Atti delegati da ricomprendere nella relazione periodica di cui all'articolo 304, comma 1), lettera a) degli Atti delegati, fornisce adeguata giustificazione all'IVASS sull'individuazione degli eventi catastrofali che rilevano per il calcolo di *SCRn/CAT*.
2. L'impresa include nella relazione di cui al comma 1 informazioni dettagliate sul processo decisionale che ha portato all'individuazione degli eventi catastrofali, incluse le prove interne di credibilità cui la selezione degli eventi catastrofali pertinenti siano stati sottoposti, e conserva una adeguata documentazione dei dettagli di tale processo.

Art. 35
**(Documentazione relativa ai metodi utilizzati
per la disaggregazione delle perdite lorde)**

1. Nella relazione di cui all'articolo 34, l'impresa descrive, per ogni componente di calcolo del *SCRn/CAT*, i metodi di disaggregazione delle perdite lorde utilizzati per l'applicazione del programma di riassicurazione.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa include le informazioni sull'approccio metodologico utilizzato e, laddove siano plausibili anche metodi alternativi, sulla valutazione delle alternative intervenuta nel processo decisionale nonché sui calcoli eseguiti per realizzare la disaggregazione.

Art. 36
**(Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e
di riaggregazione delle perdite nette)**

1. Nella relazione di cui all'articolo 34, l'impresa documenta l'intero processo seguito per l'applicazione della riassicurazione nel calcolo del *SCRn/CAT*.
2. Ai fini del comma 1 l'impresa descrive:
 - a) il suo programma di riassicurazione;
 - b) i calcoli effettuali per imputare l'effetto di attenuazione del rischio;
 - c) i dettagli relativi all'attribuzione di eventuali importi recuperabili da contratti di riassicurazione ai relativi sottomoduli;
 - d) i dettagli delle modalità utilizzate per la riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del *SCRn/CAT*.
3. Nell'applicazione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione assunti, l'impresa dimostra nella propria documentazione l'assenza di un doppio conteggio.

4. Qualora l'impresa tenga conto di premi e costi soggetti a conguaglio, tra cui i premi e i costi di reintegro, la documentazione di cui al comma 2 include le giustificazioni sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per ricavare i suddetti elementi.

Titolo VIII
**Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio
di responsabilità civile per il calcolo del SCR_{mmCAT}**

Art. 37
**(Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile
dell'allegato XI degli Atti delegati)**

1. L'impresa include:
- a) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 1 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze di assicurazione sulla responsabilità civile che forniscono copertura a operatori professionali a fronte di potenziali azioni risarcitorie in sede civile di cui all'orientamento 34, paragrafo 1.65 delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
 - b) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 2 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze per la copertura della responsabilità civile dei datori di lavoro in caso di infortunio di un dipendente verificatosi durante il lavoro di cui all'orientamento 35, paragrafo 1.67 delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
 - c) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 3 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze per l'assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'orientamento 36, paragrafi 1.68 e 1.69 delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
 - d) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 4 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze che coprono la responsabilità civile di cui all'orientamento 37, paragrafo 1.70 delle Linee Guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
 - e) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 5 di cui all'allegato XI degli Atti Delegati, le polizze di riassicurazione non proporzionale per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile definiti nel medesimo allegato.

Art. 38
**(Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa
proporzionale sulla responsabilità civile)**

1. Se una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile è venduta in un unico prodotto assemblato che comprende coperture che rientrano in più di uno dei gruppi di rischio di cui all'articolo 37, l'impresa scompone il contratto e attribuisce i premi di ogni copertura al gruppo di rischio più appropriato.
2. L'IVASS può richiedere all'impresa di fornire la prova e le motivazioni per le attribuzioni di cui al comma 1.
3. L'impresa effettua la scomposizione di cui al comma 1 sulla base di valutazioni che rispettano il criterio di proporzionalità.

Titolo IX

Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo

Art. 39

(Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana applica, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, le disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui al comma 1, l'ultima società controllante italiana tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio della riassicurazione infragruppo, laddove essa ha impatto sulla stima degli importi recuperabili da riassicuratori esterni al gruppo.
3. L'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 216-octies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 309, paragrafo 5, lettera a), degli Atti Delegati le informazioni individuate dagli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Titolo X

Disposizioni finali

Art. 40

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.